

POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.

Sede in VIA MULETTA SN SN - 87012 CASTROVILLARI (CS) Capitale sociale Euro 289.500,00 i.v.

Relazione del Revisore legale indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del gennaio 2010, n.39

Agli Soci della POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.

Premesso

- che lo scrivente revisore contabile veniva nominato in data 25/11/2020 con iscrizione della nomina presso il registro delle imprese il 07/12/2020;

Considerato

- che non risultavano effettuate le verifiche periodiche dal 01/07/2020 al 30/09/2020, e dal 30/09/2020 alla data del 31/12/2020, si è provveduto sulla base della documentazione fornita dagli amministratori ad una verifica ex post esaminando la documentazione e raccordando all'ultima verifica periodica predisposta dal revisore sostituito. Tanto premesso e considerato con la presente si rende la Relazione sul Bilancio abbreviato alla data del 31/12/2020.

Relazione sul bilancio Abbreviato

Sono stato incaricato di svolgere la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo *Elementi alla base del giudizio*, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del precedente revisore emessa in data 07/11/2020. Non esprimo alcun giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio* della presente relazione. Non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ad appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio d'esercizio.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Innanzitutto si evidenzia come al mio insediamento, per come riportato in premessa, erano scoperte alcune verifiche trimestrali, a cui si è provveduto a posteriori per la necessaria correttezza dei controlli. Questa situazione risultava addebitabile a vicende interne all'azienda che hanno recato squilibrio in modo particolare al settore contabile ed amministrativo.

Situazione evidentemente che oltre a perdurare è stata aggravata dalle misure di flessibilità del lavoro (smart working) protrattasi in periodo di pandemia, ed infine concluse con le dimissioni del responsabile della contabilità aziendale, a cui pure erano stati rivolti inviti a soprassedere vista la delicatezza del momento ed in prospettiva di un futuro prossimo riordino organizzativo aziendale. Detta unità lavorativa è stata sostituita quindi con una unità a tempo parziale ed a giorni alterni. Si raccomanda di adottare gli assetti organizzativi ritenuti più opportuni assicurandosi che siano in grado di fornire agli amministratori ed ai controllori le informazioni necessarie a monitorare vuoi la gestione caratteristica vuoi ad identificare eventuale insorgenza di elementi di crisi.

Descrizione dei fatti che impediscono di esprimere il giudizio.

I crediti esposti in bilancio ammontano ad € 2.245.503,00.

Si evidenzia che tali crediti per € 1.074.973,00 sono esigibili entro l'esercizio, mentre per € 1.170.530,00 esigibili oltre l'esercizio. Tra questi ultimi, sono riportati crediti documentati da fatture per € 1.022.670,61. Tra questi appunto i crediti relativi alla annosa partita dei rimborsi Ex LSU per l'utilizzo di n.6 unità lavorative da parte dell'Ente avvenuta nel periodo 2009-2013. Nelle date del 07/04/2020 con prot. 61 e del 30/06/2020 con prot. 110, la società indirizzava all'O.S.L. istanza di ammissione al passivo per il residuo dei rimborsi Ex LSU e per lavori resi all'ente. Le suddette istanze sono ancora in corso di accertamento da parte della OSL. Per altro verso lo scorso 16/12/2020 è stata resa *nota informativa di verifica dei debiti e dei crediti reciproci all'ente, sottoscritta dagli amministratori e dal revisore ai sensi dell'art. 6 co.4 del D.L. 06/07/2012, n. 95 conv. con mod. in L. 07/08/2012 n. 135*. La nota in questione deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione.

Nel caso di discordanza il comune deve adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Detta nota deve essere allegata al conto consuntivo dell'ente. Ad oggi mancano i riscontri.

A causa della rilevanza delle limitazioni alle mie verifiche descritte nel precedente paragrafo, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Richiamo di informativa

1) Richiamiamo l'attenzione sul CODICE DELLE CRISI DI IMPRESA.

Il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza introdotta per far fronte alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19 contempla, tra le altre, una serie di disposizioni volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza.

Tra queste spicca, per rilevanza, il differimento al 1° settembre 2021 (salvo ulteriori proroghe) dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito anche "CCI") o, meglio, delle disposizioni la cui entrata in vigore era in origine prevista per il 15 agosto 2020 (differimento disposto ex art. 5 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod., dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 – c.d. "Decreto Liquidità" - che ha modificato il testo dell'art. 389 del CCI).

Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto Liquidità, il rinvio si è reso opportuno considerato che il CCI è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale la preponderanza delle imprese non sia colpita da crisi e nel quale sia possibile, di conseguenza, concentrare gli strumenti predisposti dal CCI rispetto alle realtà che presentino criticità. Per contro, in un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che investe il tessuto economico globale, il meccanismo delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo selettivo; anzi, gli indicatori finirebbero per generare effetti

distorsivi, essendo destinati inevitabilmente attivarsi anche rispetto a imprese di per sé sane, a causa delle difficoltà provocate dall'emergenza Codiv-19.

Ne verrebbe, nel contempo, pregiudicata la filosofia di fondo del CCI, che è quella di operare nel senso di favorire il più possibile il salvataggio delle imprese e la loro continuità, considerato che in un ambito economico esposto a una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazione delle imprese, l'adozione della procedura liquidatoria (l'attuale fallimento) si porrebbe come scelta pressoché automatica, laddove il legislatore del CCI la configura invece come extrema ratio alla quale ricorrere solo in assenza di alternative circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare nel prossimo futuro.

2) Le ulteriori misure d'urgenza per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid19. Il differimento dell'entrata in vigore del sistema di allerta disegnato dal CCI si innesta, come detto, in un quadro di più ampio respiro, volto a garantire la continuità aziendale delle imprese afflitte dall'emergenza Covid-19. In tale scenario, assumono particolare significatività

- Incertezza relativa all'esito futuro di potenziali contenziosi o di azioni da parte di autorità di vigilanza (es. ANAC).
- Applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore del CCI
- Continuità aziendale

Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale ultimo aspetto.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

CASTROVILLARI, 14.06.2021

Il Revisore legale
FRANCESCO ARCIDIACONO